

STATUTO

IL CASTELLO INCANTATO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PONTECORVO FR VIA LA CUPA 41

Numero REA: FR - 163036

Codice fiscale: 02587300605

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-03-2009 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Rep.43629/13381

Statuto della "**IL CASTELLO INCANTATO Società Cooperativa Sociale**"

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1

E' corrente una Società denominata **IL CASTELLO INCANTATO Società Cooperativa Sociale** con adozione delle norme della società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2522 comma 2° del codice civile.

Art. 2

La società ha sede legale in Pontecorvo (Fr). L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Art. 3

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 4

La Società nel rispetto delle disposizioni di legge, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, in relazione a quanto previsto dalla legge 381/91 e successive modifiche ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini ed ha per oggetto:

A) - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge 381/91. In relazione a ciò la società potrà: - realizzare progetti ludici, pedagogici e socio culturali mediante la gestione di ludoteche, asili nido e scuole materne, case famiglia; - svolgere: - attività rivolte alla socializzazione e alla riabilitazione e servizi connessi all'assistenza; - attività di sostegno scolastico; - attività di animazione di feste a domicilio; - attività di promozione a favore delle persone deboli;

b) - lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate così come individuate dall'art. 4 della L. 381/91 e successive modificazioni. La cooperativa intende infatti: - integrare nel mondo del lavoro i giovani offrendo loro opportunità di acquisire professionalità e capacità imprenditoriali; - offrire opportunità di occupazione e di valorizzazione a soggetti svantaggiati o esclusi dal mercato del lavoro, in particolare essa intende: - promuovere ed organizzare congressi, convegni, tavole rotonde, seminari; - svolgere attività di intrattenimento, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; prestare servizi di pulizia; - curare la pubblicazione di testi, articoli, programmi radiofonici, televisivi, telematici ed au-

diovisivi; - realizzare iniziative in collaborazione con enti pubblici o privati, nazionali, esteri, internazionali o locali; - assumere la concessione in appalto di lavori, servizi, forniture dallo stato, da enti pubblici e da privati. - presentare domande ad enti pubblici e privati per ottenere patrocini in denaro e contributi, finanziamenti, mutui ed altre agevolazioni previste dalle leggi nazionali, internazionali o locali su presentazione di programmi, di iniziative o progetti, a sostegno della complessiva attività sociale, ovvero per l'acquisto di beni mobili ed immobili per raggiungere le finalità sociali. Le attività ascrivibili alla sezione "A" ed alla sezione "B" di cui all'art. 1 L. 381/91 saranno funzionalmente collegate all'interno della società attraverso la previsione di programmi ed attività di coordinamento per le finalità del presente statuto. Per dette attività le gestioni verranno nettamente separate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa. La società quale cooperativa a mutualità prevalente ex art. 2512 c.c. si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, ma potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del codice civile. La società, occasionalmente e non nei confronti del pubblico ed in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale, soltanto in via strumentale per poter conseguire l'oggetto sociale potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie e commerciali opportune o necessarie e potrà assumere interessenze e partecipazioni, in altre società con oggetto analogo od affine al proprio.

Capitale Sociale

Art. 5

Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e non superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

Soci - Quote

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

Art. 7

Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interessi in contrasto con quelli della Cooperativa, siano in possesso dei requisiti per partecipare alle attività sociali nonché gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla cooperativa (art.10 L.381/91). Possono far parte della cooperativa anche

soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge 381/91. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Art. 8

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;
- d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 9

Sulla domanda di ammissione delibera l'organo amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.

I nuovi soci sono obbligati:

- a) al versamento: - della quota sottoscritta con le modalità ed i termini stabiliti dall'organo amministrativo; - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, se esistenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 10

La cessione delle quote è regolata dall'art. 2530 del codice civile.

Art. 11

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Per quanto riguarda la disciplina del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile.

Art. 13

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, nei modi previsti dall'art. 2533 C.C., nei casi previsti dagli art.li 2286 e 2288 1' comma ed inoltre nei confronti del socio che: - non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote; - è gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale; - perde i requisiti personali per la partecipazione alla società.

Art. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso e di esclusione devono essere comunicate ai soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge. Gli eredi possono però, ove ne facciano richiesta, subentrare nella qualità di socio, a condizione che possiedano i requisiti previsti per l'ammissione. Se sono più di uno devono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 16

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale secondo il disposto dell'art. 2545 quinquies 3' comma c.c.. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Assemblea

Art. 17

L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, mediante avviso consegnato a mano con sottoscrizione del duplo per ricevuta o con lettera raccomandata, oppure a mezzo fax o posta elettronica al numero di telefono o all'indirizzo Email comunicati preventivamente alla società da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. Nell'avviso potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima, nel caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea è valida quando ad essa partecipano, in proprio o a mezzo delega, tutti i soci che rappresentano l'intero capitale

sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il valore della quota posseduta. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta conservata agli atti societari. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Art. 19

L'assemblea è presieduta a seconda della struttura dell'organo amministrativo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di loro assenza o impedimento essa è presieduta da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.

Art. 20

L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art. 2538 dl codice civile e delibera con la maggioranza assoluta, salvo nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del 2° comma dell'art. 2479 del C.C. nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Amministrazione e Rappresentanza

Art. 21

La società è amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dall'assemblea in occasione della nomina: da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. L'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori in caso di consiglio di amministrazione devono essere scelti tra i soci cooperatori.

Art. 22

L'organo amministrativo resterà in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa. E' ammessa la rieleggibilità.

Art. 23

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nel caso questi non siano già stati nominati dall'assemblea.

Art. 24

L'organo amministrativo ha tutti i più ampi poteri di ordina-

ria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso, per la gestione della società ed ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione soltanto per quelli che la legge riserva in modo tassativo alle decisioni dei soci.

Art. 25

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita all'amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 26

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, presso la sede sociale o altrove purchè in Italia, mediante avviso spedito con lettera raccomandata almeno otto giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telegramma o fax purchè confermato da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 27

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni e ad un compenso che verrà determinato annualmente dall'assemblea dei soci.

Collegio Sindacale

Art. 28

Il collegio sindacale dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto dagli art.li 2543 e 2477 c.c.. Qualora istituito esso sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge ed avrà il controllo contabile.

Patrimonio Sociale

Art. 29

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero) e non superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva prevista per legge;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Riserve ed utili

Art. 30

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili, destinandoli:

- almeno per il 30% (trenta per cento) a riserva legale, qua-

lunque sia l'ammontare della stessa;

- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dall'art. 11 della legge 59/1992;

- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

- la restante parte a riserva straordinaria.

Requisiti Mutualistici

Art. 31

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e pertanto è fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 c.c., alla società di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto per i buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- c) remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo fissato per i dividendi.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 59/92 e successive modificazioni.

Bilancio

Art. 32

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Gli amministratori e i sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico: il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile. Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

Ristorni

Art. 33

In sede di approvazione del bilancio l'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, può deliberare l'erogazione di ristorni, da attribuire ai soci aventi diritto proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote. I criteri di

ripartizione dei ristorni verranno determinati da apposito regolamento redatto ed approvato ai sensi dell'art. 2521 u.c. codice civile.

Clausola Compromissoria

Art. 34

Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società, che abbiano per oggetto diritti disponibili per legge relativi al rapporto sociale saranno definite da un arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti del luogo ove è ubicata la sede sociale, nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine stabilito la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. L'arbitro deciderà de bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo è inappellabile. Non formano oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede come obbligatorio l'intervento del pubblico ministero.

Norme Transitorie e Finali

Art. 35

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Firmato: Alessia Parisi, Di Folco Antonietta, Giulia Di Mascio, Turchetta Paolo notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.